

INDICE

Art. 1	Qualifica	pag.	3
Art. 2	Divisa ufficiale - equipaggiamento	"	3
Art. 3	Gare Internazionali	"	3
Art. 4	Sponsorizzazione promo-pubblicitaria	"	4
Art. 5	Utilizzo immagini	"	4
Art. 6	Certificazione sanitaria	"	4
Art. 7	Disciplina	"	5
Art. 8	Revoca della qualifica	"	5
Art. 9	Norma finale	"	5

ART. 4 - SPONSORIZZAZIONE PROMO-PUBBLICITARIA

1. L'*Atleta azzurro* può stipulare contratti individuali di sponsorizzazione promo-pubblicitaria.
2. Ogni contratto è da sottoporre all'approvazione del Presidente federale, che potrà esprimere motivato parere negativo allorquando possano insorgere pregiudizi in ordine all'immagine ed al buon nome della Federazione.
In tal caso, il contratto stipulato è da considerarsi nullo, fatta salva la possibilità che il testo presentato sia riveduto e corretto.
Una copia del contratto definito, deve essere depositata in Federazione, a tutela dei contraenti.
In caso di sottoscrizione di un contratto senza autorizzazione del Presidente federale, il tiratore sarà deferito al Procuratore federale.
3. Il contratto promo-pubblicitario, stipulato per apporre sugli indumenti e sull'equipaggiamento di gara e di allenamento simboli, stemmi o marchi, o varie denominazioni, non ha alcun valore in occasione delle competizioni ufficiali e raduni della rappresentativa nazionale in Italia ed all'estero.
4. E' proibita ogni forma di pubblicità riferita al tabacco, alla bevanda super-alcolica, alle droghe e alle sostanze ritenute nocive o pregiudizievoli per la salute, nonché scritte di natura politica o confessionale e contro la moralità.
5. L'*Atleta azzurro* è obbligato a rispettare, in ogni sua parte, i Regolamenti internazionali in materia di sponsorizzazioni, fatte salve le disposizioni e le norme contenute nel presente regolamento per quanto applicabili.
6. L' *Atleta azzurro* convocato in occasione dei Giochi Olimpici , dei Giochi del Mediterraneo o di altre manifestazioni organizzate dal C.O.N.I. e/o da Enti sovraordinati, dovrà rispettare le norme emanate al riguardo.
7. L'*Atleta azzurro*, che stipula un contratto annuale o pluriennale relativo alla marca del fucile e delle cartucce che intende utilizzare, deve darne comunicazione alla FITAV. La stipula di un eventuale contratto di sponsorizzazione con le aziende del settore armi e munizioni è consentita, purché rispetti gli accordi di sponsorizzazione assunti dalla FITAV.

ART. 5 - UTILIZZO IMMAGINI

1. La FITAV potrà utilizzare le immagini del singolo *Atleta azzurro* e delle *Rappresentative Nazionali* per le finalità istituzionali e per le finalità di marketing e promozionali fornendole a terzi con i quali la FITAV abbia rapporti di natura contrattuale o di altra natura, sempre connessi all'esercizio dell'attività sportiva.

ART. 6 - CERTIFICAZIONE SANITARIA

1. L'*Atleta azzurro*, ai fini della certificazione sanitaria, deve attenersi alle normative inerenti la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, ed alle disposizioni previste al riguardo dal "Regolamento Organico" della FITAV.

ART. 7 – DISCIPLINA

1. L'*Atleta azzurro* deve comportarsi sempre con il massimo senso di responsabilità, educazione e disciplina in ogni momento ed in particolare durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare nazionali e/o internazionali.
2. Ha il dovere di rispettare le norme ed i regolamenti del C.I.O., del C.O.N.I., della F.I.T.A.V., della I.S.S.F. della E.S.C. e della F.I.T.A.S.C., nonché le disposizioni impartite dal competente Direttore/Commissario tecnico per quanto di sua competenza.

ART. 8 - REVOCA DELLA QUALIFICA

1. Il Direttore/Commissario tecnico, di cui all'art. 1, comma 2, può proporre al Consiglio Federale la revoca del riconoscimento di *Atleta azzurro*, al tiratore che per comportamento ritenuto incompatibile con la qualifica ricoperta, per altri gravi e documentati motivi, crei nocumento nell'ambito della rappresentativa nazionale o rechi danno all'immagine della FITAV.
L'atleta revocato non può essere riproposto.

ART. 9 - NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti gli *Atleti azzurri* tramite il sito web federale www.fitav.it.
2. Gli *Atleti azzurri* sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel predetto Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.